
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare per la clientela n. 8

del 21 luglio 2020

Oggetto: Decreto Rilancio – Credito d’imposta sanificazione / acquisto DPI

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornire le indicazioni pratiche per la fruizione del credito d’imposta per interventi di sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e per l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dall’art. 125 del Decreto Rilancio¹.

L’Agenzia entrate, infatti, ha di recente pubblicato un apposito provvedimento² attuativo ed una circolare³ che completano il quadro di riferimento già trattato nella nostra Newsletter covid-19 n. 21 del 3 giugno 2020.

Più precisamente, l’Agenzia con il provvedimento citato ha definito:

- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito;
- le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tale credito.

Con la circolare in questione, ha poi fornito i primi chiarimenti in merito a tale agevolazione, oggi, già pienamente fruibile.

¹ Art.125 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 3, attraverso cui sono stati abrogati gli interventi normativi, sul medesimo argomento, definiti dai precedenti art. 64 del Decreto Cura Italia e art. 30 del Decreto Liquidità.

² 10.7.2020, n. 259854.

³ 10.7.2020, n. 20.

Di seguito, riprendiamo, quindi, i tratti essenziali dell'agevolazione integrati con quanto sopra.

* * *

Ambito soggettivo

Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d'impresa "indipendentemente dal regime contabile adottato";
- spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
- Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR); O stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
- lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR;
- enti non commerciali (compresi Enti del Terzo Settore / Enti religiosi riconosciuti);
- soggetti forfetari (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014);
- soggetti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- imprenditori / imprese agricole, "sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa".

Sono esclusi dal credito d'imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR.

Ambito oggettivo

Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 e relative a:

1. sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre "a quantità non significative" la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale (ad

esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) / strumenti utilizzati.

In tal caso, l'ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla base del costo orario del lavoro del soggetto preposto all'attività di sanificazione per le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti impiegati. L'ammontare delle spese così determinato deve risultare congruo con il relativo valore di mercato.

Le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell'agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020.

2. acquisto di:

- DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- prodotti detergenti / disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione (ad esempio, barriere / pannelli protettivi).

Sul punto, l'Agenzia entrate ha specificato che:

- sono agevolabili soltanto le spese per l'acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
- sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
- rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l'acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque correlati a prevenire / contenere l'epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.

Modalità e termini di utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta spettante è pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun

beneficiario.

In particolare, si specifica che:

1. il limite di € 60.000 va riferito al credito d'imposta.

Di conseguenza, in caso di spese di importo:

- inferiore / pari a € 100.000, l'agevolazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute;
 - superiore a € 100.000, il credito spettante è pari al limite massimo di € 60.000.
2. l'importo massimo messo a disposizione dallo Stato per tale agevolazione è fissato, in ottica generale e complessiva, in Euro 200 milioni. Di conseguenza, a seconda delle domande presentate, potranno verificarsi delle ridefinizioni del beneficio fiscale in proporzione alle richieste.
 3. sono agevolabili anche le spese sostenute fin dal 1° gennaio 2020.

L'imputazione delle spese va effettuata:

- per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata), secondo il criterio di cassa, ossia con riferimento alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, , purché il pagamento sia effettuato entro il 31.12.2020;
- per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria, secondo il criterio di competenza, ossia alla imputazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA (ovvero IVA compresa se indetraibile).

Opzioni di utilizzo del credito

Il credito d'imposta in esame può essere:

- compensato tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo);
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ossia il 2020. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione. Il credito spettante / relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021;

- ceduto nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva (ulteriore) cessione del credito.

Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario originario che dei successivi cessionari, non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Si segnala, inoltre, che il credito d'imposta per la sanificazione / acquisti di DPI non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Comunicazione

Come accennato, la richiesta del credito in questione avviene tramite apposita comunicazione, da inviarsi nella finestra temporale dal 20 luglio al 7 settembre 2020, tramite un modello nel quale occorre indicare:

- le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e
- le spese che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Tempistiche e documentazione utile alla determinazione del credito in esame

In considerazione di quanto sopra presentato, chiediamo, qualora interessati ad avviare la pratica di richiesta del credito d'imposta in questione, di inviarci la documentazione utile alla definizione del calcolo delle spese agevolabili, ovvero fatture/documenti che certifichino l'acquisto di beni/servizi agevolabili, nella seguente tempistica/modalità:

- entro il 31 luglio la documentazione relativa alle spese agevolabili sostenute da inizio anno fino alla fine del mese di giugno;
- entro il 31 agosto la documentazione relativa alle spese agevolabili sostenute nei mesi di luglio e agosto (ovvero tutte le fatture pervenute allo SDI entro il giorno 31 agosto) ed in aggiunta una stima delle spese agevolabili che si ritiene di sostenere entro il 31 dicembre 2020.

Quanto ai compensi dovuti allo Studio per lo svolgimento della pratica, gli stessi risulteranno così determinati:

- compenso fisso per predisposizione ed invio dell'istanza pari ad Euro 250,00 (oltre 4% CDPC e IVA)
- compenso variabile, da aggiungersi alla componente fissa sopra, da concordarsi a seconda della

complessità e della mole di lavoro specifica per ciascun beneficiario (oltre 4% CDPC e IVA).

Per l'invio della documentazione, si prega di contattare direttamente il Dott. Michele Tardini (michele.tardini@agfm.it) e il Dott. Stefano De Rosa (stefano.derosa@agfm.it).

* * *

Tutto quanto sopra esposto, lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.